



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 233 IN SEDUTA DEL 17/12/2019

OGGETTO	NUOVA REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, ART. 20 DEL D.Lgs. 175/16 E SMI
---------	---

Nell'anno duemiladiciannove addì 17 del mese di dicembre alle ore 14:48 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente	X	
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente		X
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale	X	
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale	X	
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale		X
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
9	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
10	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
11	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
12	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
13	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale		X
14	Landri Paola	Consigliera Comunale		X
15	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
16	Monaro Massimo	Consigliere Comunale	X	
17	Rossetti Stefano	Consigliere Comunale	X	
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale		X
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale		X
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale		X
<b>TOTALE</b>			15	10

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso:

- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*;
- che i commi 611, 612, 613 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) hanno fornito i primi criteri per avviare i processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie unitamente alle finalità da perseguire;

**Dato atto che** nell'ambito dell'articolato processo di razionalizzazione delle partecipazioni avviato con la citata L. 190/2014, va preliminarmente esaminato il percorso attivato:

- nel 2015 è stato redatto dal Sindaco il Piano di razionalizzazione delle società partecipate come previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014, corredato da relazione tecnica;
- con deliberazione n. 83/2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale il *“Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie possedute dal Comune di Chioggia”*;
- in data 21 giugno 2016, a seguito delle elezioni amministrative del 05 giugno 2016 e 19 giugno 2016, si sono insediati i nuovi organi comunali;
- in data 08/07/16 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 sono stati approvati gli *“indirizzi generali di governo”* della nuova Amministrazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/07/2016 l'Ente ha provveduto alla *“integrazione ed attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate... omissis”*;

- l'introduzione del nuovo T.U.S.P. (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) con D.Lgs. 175 del 19/08/2016, e successive modifiche apportate con D.Lgs. 100/2017 (disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 175/2016);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 il Comune ha provveduto ad adottare il nuovo *“piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi”*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 il Comune ha provveduto ad adottare il *“piano di razionalizzazione periodico ordinario delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/03/2019 il Comune ha provveduto ad adottare *“integrazione ed aggiornamento al piano razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente”* in relazione alla partecipazione indiretta in Chioggia Ortomercato del Veneto srl;

**Considerata** in particolare la normativa di cui D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) *“le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*;

**Atteso che** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato al citato comma 1 art 4 del T.U.S.P, può mantenere partecipazioni, tra le altre, in società che ai sensi del successivo comma 2 svolgono attività di:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 50/2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. (che dispone “comma 1. *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ((...)) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro (il 30 settembre 2017), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15; comma 2. “Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”; comma 3. “Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonchè alla struttura di cui all'articolo 15, perchè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”*), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 il Comune ha regolarmente provveduto a redigere il proprio piano di ricognizione e revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle che devono essere razionalizzate ex lege;

**Dato atto che**, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi, comma 1 “1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...omissis..”*;

**Tenuto Conto** che ai fini di cui sopra devono essere oggetto di Piani di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste puntualmente al comma 2 come segue: *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (500.000 euro per il primo triennio di applicazione ai sensi dell'art. 26 comma 12 quinquies del T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, all'efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto comunque della salvaguardia del patrimonio pubblico, degli equilibri economico finanziari e delle scelte strategiche che ciascun Ente è chiamato ad adottare, della cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, al miglior e più efficace soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato, alla strategicità in termini di governance e controllo sui servizi erogati ai cittadini, alla salvaguardia del patrimonio pubblico e degli investimenti;

**Considerato** che la razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e smi è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e va realizzata annualmente con idoneo provvedimento;

**Tenuto Conto** che il presente esame ricognitivo di razionalizzazione periodica è stato regolarmente effettuato coerentemente con quanto previsto dal T.U.S.P, art. 20, ed inoltre tenuto conto delle linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D.Lgs 175/2016 e smi;

**Dato Atto** che alla data del 31/12/2018 dall'esame dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette, le partecipazioni dirette del comune di Chioggia, che già nell'ambito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 l'Ente ha stabilito di mantenere rispettando queste tutti i parametri ed elementi previsti dal D.Lgs. 175/16 e smi, risultano le seguenti:

- SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA
- ACTV S.p.A.
- VERITAS S.p.A;

**Considerato**, in relazione a VERITAS S.p.A, che la società ha trasmesso propria comunicazione prot. comunale n. 61727 del 12/11/2019 con cui la stessa ribadisce di aver emesso in data 14/11/2014 strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, assumendo in esito a tale emissione lo stato di E.I.P. (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs 39/2013, rientrando quindi nella definizione di società quotata di cui all'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 175/16;

**Dato Atto** che, ai fini dei processi di razionalizzazione, nella definizione dell'ambito oggettivo di riferimento delle partecipazioni dirette ed indirette oggetto delle presenti procedure, va inoltre tenuto conto dei seguenti elementi:

- ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.Lgs 175/2016 *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2,*

*comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche).*

- ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera p del D.Lgs 175/2016 si definiscono “«società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ((...)).
- le istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche” nell'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro ;
- quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera g del T.U.S.P. che definisce come “partecipazione indiretta: la partecipazione di una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della stessa amministrazione pubblica”

**Preso atto** degli ambiti di autonomia, discrezionalità e responsabilità degli Enti Locali evidenziati nelle deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ad oggetto “*linee di indirizzo in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni*” e Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, n. 22/SEZAUT/2018/INPR ad oggetto “*linee di indirizzo per le ricognizioni ed i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti Territoriali*”;

**Considerata** la deliberazione delle Corte dei Conti del 08/10/2019, sezione regionale di controllo Lombardia, n. 413/2019/PAR, in cui si ribadisce come “*all'atto ricognitivo possa corrispondere un esito rimesso alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente la scelta effettuata*”;

**Dato atto** che il sistema della revisione periodica delle partecipazioni e delle società partecipate ha introdotto per la prima volta l'obbligo della redazione di un piano operativo con la Legge 609/2014 di stabilità 2015, con 1 commi dal 609 al 616, e successivamente con l'introduzione del D.Lgs. 175/2016 ha previsto con l'art. 24 una prima ricognizione straordinaria ed a regime con l'art. 20 del medesimo D.Lgs. prevede annualmente una razionalizzazione ordinaria, ad indicare che trattasi di un percorso complesso, articolato e circolare, che va verificato di anno in anno sia nei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati, che nelle nuove condizioni di contesto interno ed esterno che nel frattempo si possono modificare, il tutto con lo scopo di poter adeguare gli interventi, le decisioni, le scelte e gli obiettivi ai cambiamenti laddove o cambino le condizioni di alcuni elementi, oppure si ravvisino delle opportunità che prima non c'erano e che vanno colte dagli Enti nella finalità primaria che rimane quella di tutelare il patrimonio pubblico, il valore delle partecipazioni, e gli interventi che grazie a queste possono essere garantiti generando una ricaduta positiva sull'intera collettività;

**Preso atto** della della deliberazione della Corte dei Conti, sezione Emilia Romagna, n. 4/2016/PAR, con cui, a fronte della richiesta di un Ente di poter apportare modifiche al Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni per un caso specifico, si esprime affermando che *“in assenza di specifiche previsioni da parte del legislatore statale, si ritiene che il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possa essere aggiornato a fronte di normative sopravvenute che modifichino le competenze dell'Ente; ciò allo scopo di meglio contestualizzarlo. In ogni caso, ... omissis..., è rimesso all'Ente l'accertamento della concreta sussistenza dei presupposti che legittimerebbero il mantenimento della partecipazione societaria in argomento, e, in particolare, l'indispensabilità della stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente”*.

**Vista** la nota interpretativa del 19/10/2018 di ANCI -Utilitalia ad oggetto *“chiarimenti in merito all'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del D:Lgs. 175/2016”*, dove si osserva che *“Rispetto all'attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio: una modifica in positivo dei parametri economici di cui all'articolo 20 del TUSP, l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi o civili nonché una sostanziale rivisitazione delle decisione sulla società in sede di revisione ordinaria che giustificerebbero il mancato conseguimento, parziale o totale, degli obiettivi programmati”*, e considerato che nella medesima nota si evidenzia che *“il socio pubblico ogni anno deve procedere all'adozione di un piani di razionalizzazione annuale, che potrebbe contenere ipotesi di revisione delle dismissioni già deliberate”*

**Ritenuto**, nell'ambito della presente razionalizzazione periodica (art. 20 T.U.SP.), e quindi alla luce dell'analisi di assetto complessivo effettuata, di confermare il mantenimento della propria partecipazione diretta in S.S.T. spa, VERITAS spa ed ACTV spa, in quanto società strategiche e fondamentali per la governance ed il controllo sui servizi erogati ai cittadini e che rispettano alla data del 31/12/2018 i requisiti previsti dal T.U.S.P. e che quindi, in quanto tali, non necessitano la predisposizione di interventi di razionalizzazione;

**Tenuto Conto** che il Comune di Chioggia alla data di rilevazione del 31/12/2018 possiede partecipazioni indirette per il tramite di S.S.T spa in:

- Chioggia Terminal Crociere srl (CF 04239930276);
- Chioggia Ortomercato del Veneto srl (P.I. 03942010277);

**Dato atto** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 di adozione “piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi”, erano state stabilite misure di razionalizzazione per le due società detenute indirettamente per il tramite di S.S.T. spa che prevedevano la dismissione delle partecipazioni in argomento;

**Evidenziato che** in data 13/03/2019 il Comune ha provveduto ad adottare deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 ad oggetto “*integrazione ed aggiornamento al piano razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente*” in considerazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio dello stato, n. 145 del 30 dicembre 2018, ed in particolare dell'art. 1 comma 723 che prevede : “*dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente 5 bis: a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile, nel triennio precedente la ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*”;

**Dato Atto** che, in virtù dei risultati conseguiti dalla società Chioggia Ortomercato del Veneto, ed evidenziato come essi dimostrino un risultato medio in utile ed in crescita, ed in considerazione comunque del rispetto dei requisiti e parametri previsti dal T.U.S.P. con esclusione del limite di fatturato medio previsto dall'art. 20 comma 2 lettera *d*, l'Ente con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2019 si è avvalso della possibilità di non procedere con l'alienazione, mantenendo la partecipazione fino al 31/12/21 come previsto dal citato articolo del T.U.S.P.;

**Valutato** quindi di confermare il mantenimento della partecipazione in Chioggia Ortomercato del Veneto, per le considerazioni sopra esposte, fino al 31/12/2021 ed anche in considerazione della necessità di effettuare ulteriori valutazioni di carattere strategico in virtù degli importanti cambiamenti che stanno interessando ed interesseranno nei prossimi anni i mercati ortofrutticoli ed il loro sviluppo, i nuovi scenari e le nuove opportunità per i mercati e per le pubbliche amministrazioni, l'evoluzione in atto del relativo quadro normativo, e considerata inoltre la necessità di tutelare il patrimonio pubblico, gli investimenti ed il il valore delle partecipazioni

**Osservato** che per la partecipazione indiretta del 10% in Chioggia Terminal Crociere, detenuta per il tramite di S.S.T, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 (piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016), l'Ente aveva stabilito la sua dismissione all'interno del piano di razionalizzazione;

**Tenuto Conto** di quanto successivamente stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 21/12/2018 (piano di razionalizzazione periodico ordinario delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e smi, alla data del 31/12/2017), dove l'Ente ha preso atto dell'avvio delle procedure di scioglimento della società stessa a far data dal 17/08/2018, situazione che persisteva alla data della presente ricognizione, ovvero al 31/12/2018;

**CONSIDERATO** che, successivamente al 31/12/2018 (data della presente analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni) nel mese di settembre 2019 sono pervenute le note di S.S.T., società tramite che detiene il 10% in Chioggia Terminal Crociere, con cui si comunicano i nuovi fatti intervenuti in merito alla società in argomento e nel dettaglio:

- subentro da parte di ADSP MAS (Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale) nelle quote (pari al 90%) prima detenute dalla CCIAA (Camera di Commercio);
- ADSP MAS è l'Autorità introdotta dal D.Lgs. 169/2016 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali);
- la rinuncia del crediti da parte dell'ex socio CCIA per € 409.633,00 e di ASPO per € 115.214,40;
- il venir quindi meno le condizioni ex art. 2484 del CC (rubricato come “cause di scioglimento”, tra cui la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale) con conseguente revoca dello stato di liquidazione;

**Preso atto** dei cambiamenti intervenuti e riservandosi comunque ulteriori valutazioni sulla società in argomento, l'Ente stabilisce di riavviare il percorso di dismissione considerato il rientro dallo stato di scioglimento ed il permanere alla data del 31/12/2018 degli elementi di criticità di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/16 e smi evidenziati nella scheda tecnica allegata alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO** delle disposizioni di cui all'art. 2112 cod. civ. in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda;

**TENUTO** debitamente conto che, coerentemente con quanto previsto dai processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, il comune di Chioggia ha già avviato un articolato insieme di interventi che possono essere così relazionati:

1. deliberazione di consiglio comunale n. 58/2016 di “integrazione ed attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate ed adesione all'aumento di capitale di actv spa attraverso il conferimento di azioni PMV spa”;
2. deliberazione di consiglio comunale n. 87/2016 di “attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie (in cui, tra gli altri interventi, il consiglio comunale ha deliberato la re-internalizzazione del servizio verde in precedenza gestito dalla società SST spa);
3. deliberazione di consiglio comunale n. 16/2017 di “attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Veritas spa approvazione patti parasociali, modifiche statutarie ed operazioni societarie straordinarie”;
4. deliberazione di consiglio comunale n. 17/2017 attuazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie: Actv spa adeguamento statutario ed operazioni societarie straordinarie”;
5. deliberazione di consiglio comunale n. 131/2017 ad oggetto “adeguamento dello statuto della società servizi territoriali S.S.T. spa;
6. deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 28/09/2017 di adozione “piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi”, sono già state stabilite misure di razionalizzazione per le società detenute indirettamente per il tramite di S.S.T. spa che prevedono la dismissione;

**EVIDENZIATO CHE**, in considerazione del percorso realizzato in materia di razionalizzazione delle partecipazioni e delle partecipate, il comune di Chioggia alla data del presente atto ha già raggiunto i seguenti risultati:

- riduzione delle partecipazioni dirette da 4 a 3 società, mediante la dismissione della quota di partecipazione in PMV S.p.A.;
- reinternalizzazione del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico;
- approvazione adeguamenti statutarie e patti parasociali;

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b n. 3 del D.Lgs 267/00 e smi;

Visto il d.Lgs. n. 175/2016 e smi

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Udita la relazione dell'Assessore alla partecipate Stecco Daniele, riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 13, contrari 1 (Zanni Domenico), astenuti 1 (Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato, su 15 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante del presente atto:

2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (piano e relazione tecnica allegato A) alla data del 31 dicembre 2018;

2. di confermare il mantenimento delle proprie partecipazioni dirette rispettando esse tutti i parametri previsti dal T.US.P per cui non si rendono necessari interventi di razionalizzazione, e quindi per:

1. SST spa;
2. VERITAS spa;
3. ACTV spa;

3. per le società indirette previste all'interno del Piano di Razionalizzazione dell'Ente in quanto alla data del 31/12/2018 ricorrono uno o più dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP, l'Ente stabilisce di:

- ✓ prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse e di confermare il mantenimento della partecipazione indiretta nella società Chioggia Ortomercato del Veneto srl fino al 31/12/2021 anche in considerazione della necessità di effettuare ulteriori valutazioni di carattere strategico visti gli importanti cambiamenti che stanno interessando ed interesseranno nei prossimi anni i

mercati ortofrutticoli ed il loro sviluppo, i nuovi scenari e le nuove opportunità per i mercati e per le pubbliche amministrazioni, l'evoluzione in atto del relativo quadro normativo, e considerata inoltre la necessità di tutelare il patrimonio pubblico, gli investimenti ed il il valore delle partecipazioni;

- ✓ prendere atto per Chioggia Terminal Crociere srl delle modifiche intervenute ed elencate nel dettaglio nelle premesse e di stabilire di riavviare il processo di dismissione della partecipazione indiretta dell'Ente in Chioggia Terminal Crociere srl. a seguito del rientro della Società dallo stato di liquidazione, in quanto allo stato attuale non ricorrono i presupposti tecnico contabili per il superamento delle criticità evidenziate, pur riservandosi ulteriori valutazioni circa la possibilità di superare le criticità presenti e dettagliate nelle schede tecniche allegate al presente atto;

4. di prendere atto dei risultati raggiunti nell'ambito dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni (contenuti all'interno del medesimo allegato A alla presente deliberazione);

5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune e tra queste ad S.S.T per l'attuazione di quanto di propria competenza;

7. che il presente provvedimento di razionalizzazione periodica, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sia trasmesso con le modalità di cui all'articolo all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e comunque secondo le modalità a tal fine individuate.

8. di pubblicare la presente deliberazione in amministrazione trasparente del sito istituzionale, alla sezione provvedimenti, ed alla sezione enti controllati, sottosezione provvedimenti e piano di razionalizzazione.

Entra in aula la Consigliera Boccato Maria Chiara; Consiglieri presenti 16.

Con successiva e separata votazione;

con voti favorevoli 13, contrari 1 (Zanni Domenico), astenuti 2 (Boccato Maria Chiara e Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per dar corso agli adempimenti previsti.

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario Generale  
Targa Michela  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente  
Bullo Endri  
FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 27/12/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 27/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: .